

## CAPITOLO VII

# I DELITTI DI SUBORNAZIONE (Artt. 377 e 377 bis)

---

## § 1 - INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA (ART. 377)

### SOMMARIO:

1.1. Bibliografia. – 1.2. Fonti normative. – 1.2.1. Storiche. – 1.2.2. Vigenti. – 1.2.3. Europee ed internazionali. – 1.3. Giurisprudenza nazionale. – 1.3.1. Presupposti del reato: la mancata consumazione dei delitti scopo e la previa assunzione di una determinata qualifica da parte del subornato rispetto al momento in cui viene posta in essere la condotta subornatrice. – 1.3.2. Bene giuridico. – 1.3.3. Condotte punibili. – 1.3.4. Tentativo. – 1.3.5. Concorso con altri reati.

---

### 1.1. BIBLIOGRAFIA

ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, II, 14<sup>a</sup> ed., a cura di L. Conti, Milano, 2003; CARACCIOLI, *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, Torino, 1995, 38; ID., *Appunti sulla qualità del soggetto passivo nella subornazione di testimoni*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1961, 865; D'AMBROSIO, *Art. 377 c.p. - Intralcio alla giustizia*, in *Codice penale*, a cura di Padovani, 4<sup>a</sup> ed., Milano, 2007, 2528; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, I, 4<sup>a</sup> ed., Bologna, 2006, 393; GIRONI, *Ritrazione di falsa testimonianza: estensibilità all'istigatore e qualità soggettive del destinatario della subornazione*, in *Dir. pen. e processo*, 2003, 590; GRISPIGNI, *Diritto Penale Italiano*, II, 2, Milano, 1952, 277; INSOLERA, *I delitti di false dichiarazioni al pubblico ministero o al difensore. Alla ricerca del bene giuridico tutelato*, in *Dir. pen. e processo*, 2004, 1040; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, 5<sup>a</sup> ed., Torino, 1982, 1043; PADOVANI, *Modifiche al codice penale e disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio*, in *Legislazione pen.*, 1993, 1/2, 1993, 115 ss.; PAGLIARO, *Principi di diritto penale, Parte speciale, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, 5<sup>a</sup> ed., Milano, 1992, 216; PAPA, *Il nuovo reato dell'art. 377 bis c.p.: una forma di subornazione transgenica?*, in AA.VV., *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova*, a cura di P. Tonini, Padova, 2001, 539; PIFFER, *I delitti contro l'amministrazione della giustizia, I delitti contro l'attività giudiziaria*, in *Trattato Marinucci e Dolcini*, IV, 1, Padova, 2005, 612; PISA, *La riforma dei reati contro l'amministrazione della giustizia tra adeguamenti tecnici e nuove esigenze di tutela*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, 815; ROMANO, *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2004, 163; ID., *La ritrazione nuovamente al vaglio delle Sezioni unite: l'aspetto etico del diritto penale e i confini della subornazione*, in *Cass. pen.*, 2003, 1912; ID., *La subornazione tra istigazione, corruzione e processo*, Milano, 1993, 226; ZANOTTI, *La disposizione di cui all'art. 11 del d.l. n. 306 del 1992 convertito nella l. n. 356/1992*

relativa alle modifiche all'impianto codicistico della tutela penale dell'amministrazione della giustizia, Mafia e criminalità organizzata, in *Giur. sist. dir. pen. Bricola-Zagrebelsky*, Torino, 1995, 863 ss.

## 1.2. FONTI NORMATIVE

### 1.2.1. STORICHE

In diritto romano e nel diritto intermedio la subornazione era ricompresa nella categoria dei c.d. *crimen falsi*.

Il codice sardo italiano del 1859 (artt. 368 e 371) puniva con le stesse pene i falsari e i loro subornatori, istigatori e cooperatori.

Il codice del Granducato di Toscana del 1853 incriminava il tentativo di indurre alla falsità e considerava il subornatore come compartecipe del delitto di falso nel caso in cui questo fosse commesso.

Il codice penale del 1889 (c.d. codice Zanardelli) agli artt. 218-219 regolava rispettivamente le ipotesi di subornazione consumata e tentata.

### **Codice penale del 1930 (c.d. codice Rocco)**

377 (testo in vigore fino al giugno del 1992) – *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità a un testimone, perito o interprete, per indurlo a una falsa testimonianza, perizia o interpretazione, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli artt. 372 e 373, ridotte dalla metà ai due terzi.*

*La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.*

377 (testo in vigore dopo le modifiche operate dall'art. 11, 6° comma, d.l. 8-6-1992, n. 306 in tema di criminalità mafiosa, convertito con modificazione nella l. 7-8-1992, n. 356, fino al dicembre del 2000) – *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni avanti all'autorità giudiziaria, perito, consulente tecnico o interprete, per indurlo a commettere i reati previsti dagli artt. 371 bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.*

*La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.*

377 (testo in vigore dopo le modifiche operate dall'art. 22, 3° comma, l. 7-12-2000, n. 397, fino a marzo del 2006) – *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni avanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o dalla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurlo a commettere i reati previsti dagli artt. 371 bis, 371 ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.*

*La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.*

## 1.2.2. VIGENTI

**Codice penale**

377 INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA<sup>1</sup> – *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazione davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi<sup>2</sup>.*

*La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa<sup>3</sup>.*

*Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.*

*Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339<sup>4</sup>.*

*La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.*

## 1.2.3. EUROPEE ED INTERNAZIONALI

**Codice penale francese**

365 (L. n. 49-1016 del 28 luglio 1949) – *Quinconque, soit aux cours d'une procédure et en état de cause, soit en toute matière en vue d'une demande ou d'une défense en justice aura usé des promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer une deposition, une déclaration o une attestation mensongère, sera, que cette subornation ait ou non produit son effet, puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende, sans prejudice de peine plus fortes prévues aux articles precedents, s'il est complice d'un faux témoignage qualifié crime aux delict.*

Negli Stati Uniti d'America (18 USC § 1503) è sanzionata la *obstruction justice* ovvero la condotta di chi costringe, influenza, intimidisce, impedisce o colpisce testimoni, giurati o pubblici ufficiali di una corte federale o che ostacola una corretta amministrazione della giustizia.

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 14 l. 16-3-2006, n. 146. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Subornazione.».

<sup>2</sup> Comma prima sostituito dall'art. 11 d.l. 8-6-1992, n. 306, conv., con modificazioni, in l. 7-8-1992, n. 356, e poi così modificato dall'art. 22 l. 7-12-2000, n. 397.

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 14 l. 16-3-2006, n. 146.

<sup>4</sup> Comma aggiunto dall'art. 14 l. 16-3-2006, n. 146.

## 1.3. GIURISPRUDENZA NAZIONALE

## 1.3.1. PRESUPPOSTI DEL REATO: LA MANCATA CONSUMAZIONE DEI DELITTI SCOPO E LA PREVIA ASSUNZIONE DI UNA DETERMINATA QUALIFICA DA PARTE DEL SUBORNATO RISPETTO AL MOMENTO IN CUI VIENE POSTA IN ESSERE LA CONDOTTA SUBORNATRICE

◆ In tema di falsa testimonianza, allorché l'istigazione sia accettata e la falsa testimonianza sia compiuta, l'istigatore risponde di concorso nella falsa testimonianza e non nell'ipotesi prevista dall'art. 377 c.p., che si riferisce soltanto ai casi di istigazione alla falsa testimonianza quando non si raggiunga l'intento. [Cass. pen., sez. III, 22-1-1952, in *Giur. completa Cass. pen.*, 1952, I, 473 (m)]

◆ Il delitto di subordinazione, previsto dall'art. 377 c.p., è configurabile solo quando l'offerta di denaro o di altra utilità sia diretta a colui che abbia già assunto, in forza di legale investitura, una delle particolari funzioni, il cui esercizio la stessa norma tende a tutelare: cioè quando la persona cui è rivolta la istigazione sia stata già designata dal giudice (o dal P.M. nell'istruzione sommaria) come testimone, perito od interprete. Lo stesso delitto deve pertanto ritenersi insussistente quando l'agente abbia tentato di indurre al delitto previsto dall'art. 372 c.p. una persona che, pur essendo stata già assunta a deporre dalla polizia giudiziaria in sede di indagini, non sia ancora stata designata dal magistrato come teste. [Cass. pen., sez. III, (17-4-1963) 3-6-1963, n. 1180, in *CED*, 098993]

◆ Il delitto di subornazione, previsto dall'art. 377 c.p., è configurabile solo quando l'offerta di denaro o di altra utilità sia diretta a colui che abbia già assunto, in forza di legale investitura, una delle particolari funzioni, il cui esercizio la stessa norma tende a tutelare: cioè quando la persona cui è rivolta l'istigazione sia stata già designata dal giudice (o dal P.M. nell'istruzione sommaria) come testimone, perito od interprete. (Cass. pen., sez. III, 17-4-1963, n. 1180, in *CED*, 098993; conforme: Cass. pen., sez. III, 24-1-1966, n. 139, in *CED*, 101436; Cass. pen., sez. I, 13-12-1967, n. 1789, in *CED*, 107238)

◆ Il delitto di subornazione di testimone richiede che la persona verso la quale è diretta l'opera del subornatore abbia acquistato, al momento dell'offerta o della promessa del denaro, la qualità di testimone. Il testimone esercita una pubblica funzione, e va compreso fra i pubblici ufficiali ai sensi del n. 2 dell'art. 357 c.p. è però essenziale stabilire il momento in cui viene assunta detta qualità. È infatti in quel momento che si pone l'esigenza di tutelarne il prestigio, la libertà di deporre e la sincerità delle dichiarazioni. Nell'ipotesi di testimone penale la qualità di testimone viene acquistata con la notificazione dell'atto di citazione. Nel caso, invece, di testimone in giudizio civile la situazione è diversa, e diverse sono le conseguenze giuridiche che ne derivano. Per stabilire il momento in cui il testimone è legalmente investito di tale qualità è necessario tener presenti le Disposizioni del codice di procedura civile. Attese, infatti, le Disposizioni di cui agli artt. 244 e 245 del codice di rito civile, si evince che la qualità di teste nel diritto processuale civile la si acquista nel momento in cui il teste, dedotto dalla parte, viene con ordinanza del giudice istruttore ammesso a deporre. È in quel momento, in base al principio vigente nel processo civile della acquisizione processuale, che il provvedimento di ammissione dei testimoni fa sorgere un diritto all'escussione. Pertanto, nel campo processuale civile, l'atto che investe la persona chiamata a testimoniare della qualità di teste non è l'intimazione a comparire, che può anche mancare, ma l'ordinanza del giudice, che ammette a deporre la persona indicata. Questo principio trova conferma nel fatto che il testimone può presentarsi al giudice civile anche spontaneamente, senza necessità di intima-

zione a mezzo di ufficiale giudiziario. [Cass. pen., sez. III, (24-11-1970) 30-3-1971, n. 1360, in *CED*, 117386]

◆ Perché si realizzi il reato di subornazione è necessario che il subornato assuma la qualità di testimone con la citazione, anche orale, dinanzi al giudice o al P.M., mentre non acquista tale qualità chi sia esaminato dagli organi di polizia giudiziaria di propria iniziativa e su delega del magistrato. Pertanto, le sollecitazioni a deporre il falso, rivolte a persone che possono essere chiamate a testimoniare davanti al magistrato, ma non ancora formalmente designate come testimoni, non sono punibili. [Cass. pen., sez. VI, (7-6-1977) 29-9-1977, n. 12016, in *CED*, 136879]

◆ Il delitto di subornazione... ricorre anche nell'ipotesi in cui la condotta sia posta in essere nei confronti di colui che abbia già reso la propria deposizione in quanto la qualità di teste cessa nel momento in cui il processo esaurisce definitivamente il suo corso e non nel momento in cui ha termine la deposizione, ben potendo il teste già sentito essere ulteriormente escusso nella stessa fase ovvero in quella successiva del procedimento. (Cass. pen., sez. VI, 23-5-2001, n. 35837, in *CED*, 220593)

◆ Ai fini della configurabilità del delitto di subornazione, nella fase del giudizio la qualità di «persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria» si assume nel momento dell'autorizzazione del giudice alla citazione della stessa in qualità di testimone, ai sensi dell'art. 468, 2° comma, c.p.p. [Cass. pen., S.U., (30-10-2002) 7-11-2002, n. 37503, in *CED*, 222347]

**Cass. pen., S.U., (30-10-2002) 7-11-2002, n. 37503**

Rel. Fiale - P.M. Febbraro

SENTENZA

Fatto

Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine, con sentenza 10-10-2000, dichiarava non luogo a procedere, nei confronti di V. R.: a) trattandosi di persona non punibile ai sensi degli artt. 119 e 376 c.p., in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 372 c.p., per avere, quale istigatore di R. F. ed in concorso con quest'ultimo, consumato falsa testimonianza, avendo in particolare R. F. – indicato come teste a scarico nel corso di un procedimento penale a carico del V., per il delitto di contraffazione in scrittura privata in danno di M. G., in corso di celebrazione dinanzi al Pretore di Udine – deposto circostanze false, essendo stato escusso quale testimone all'udienza del 13 gennaio 1998, sulla scorta di un apposito foglio manoscritto consegnatogli dal V. e riportante il contenuto delle mendaci dichiarazioni da rendere nel procedimento penale – in Udine, il 13-1-1998;

b) per insussistenza del fatto, in ordine al delitto di cui all'art. 337 c.p., per avere promesso a R. F. – citato quale testimone nel procedimento penale contro C. P. ed altri, in corso di celebrazione davanti al Tribunale di Udine – la somma di lire 300.000 (di cui lire 200.000 corrispostegli anticipatamente in occasione del rinvio dell'udienza di assunzione), per indurlo a commettere il reato di falsa testimonianza ed in particolare a rendere dichiarazioni mendaci, il cui contenuto era specificato in un foglio manoscritto redatto dal V. e consegnato al testimone prima dell'udienza – in Fogliano di Redipuglia, verso la fine del marzo 1998.

Il R. era stato dichiarato non punibile, in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p., per aver ritrattato il falso e manifestato il vero ai sensi dell'art. 376 dello stesso codice, e tale causa di esclusione della punibilità veniva estesa dal G.I.P., ai sensi dell'art. 119 c.p., anche all'istigatore concorrente nel reato, sul ritenuto presupposto del "carattere oggettivo" di esso.

Quanto al delitto di subornazione, il G.I.P. rilevava che dagli atti non era emerso che il R. avesse effettivamente assunto la qualità di testimone, in quanto non vi era alcun riscontro circa l'avvenuta citazione a giudizio di esso: sicché considerava non perfezionati gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 377 c.p. Avverso tale sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell'art. 425 c.p.p., ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste, il quale lamenta erronea applicazione della legge penale, sostenendo che:

a) gli effetti della ritrattazione (contrariamente a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 23-11-1985, Cottone) non si potrebbero estendere all'istigatore della falsa testimonianza, salvo che questi non ap-

porti un decisivo contributo causale alla ritrattazione del teste: la ritrattazione, infatti, dovrebbe considerarsi «circostanza di esclusione della punibilità di carattere soggettivo».

In proposito il P.G. ricorrente prospetta che, seguendo l'indirizzo accolto dalla sentenza impugnata, si potrebbe mandare impunito anche l'istigatore concorrente che cercasse di dissuadere, pure con minacce, il teste intenzionato a ritrattare;

b) quanto al proscioglimento per il reato di subornazione, il subornato R. avrebbe assunto in concreto la qualità prevista dalla norma incriminatrice.

Il giudice, in ogni caso, illegittimamente avrebbe omesso di avvalersi dei poteri istruttori di cui al primo comma dell'art. 422 c.p.p. Il ricorso è stato assegnato alla sesta Sezione penale di questa Corte Suprema, la quale, all'udienza del 19 aprile 2002, ha rilevato la permanenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all'estensione della causa di non punibilità di cui all'art. 376 c.p. all'istigatore ed ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 618 c.p.p., al fine di comporre il contrasto.

Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l'odierna camera di consiglio.

### Diritto

1. La questione controversa sottoposta all'esame delle Sezioni Unite consiste nello stabilire «se la causa di non punibilità, prevista dall'art. 376 c.p. in caso di ritrattazione della falsa testimonianza, si estenda anche a beneficio del concorrente-istigatore».

2. In relazione a tale questione esiste effettivamente un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

2.1. Per lungo tempo la ritrattazione da parte del falso testimone, intervenuta nei termini previsti dall'art. 376 c.p., è stata considerata, senza oscillazioni, come «causa soggettiva di esclusione della punibilità», in quanto fondata «sull'emenda psicologica verificatasi nell'animo del falso testimone». Tale principio risulta affermato da Cass., sez. III, 28-3-1957, ric. Masiero, ove si rileva che – per ragioni di politica criminale, intese a favorire l'accertamento giudiziario della verità – l'art. 376 c.p. eleva a causa di non punibilità la ritrattazione (che altrimenti costituirebbe una circostanza attenuante comune, quale quella di cui all'art. 62, n. 6 c.p.), fondata su un intimo atteggiamento della coscienza che determina una condizione squisitamente soggettiva, i cui effetti possono riguardare solo la persona a cui si riferisce.

Peraltro – sottolinea la citata decisione – una diversa soluzione porterebbe ad una assurda disarmonia del sistema perché, a norma dell'art. 377 c.p., andrebbe assoggettato a sanzione penale colui che ha solo tentato, senza riuscirvi, di indurre il testimone a deporre il falso, e non colui che ha conseguito il più pericoloso risultato di far rendere la falsa testimonianza.

Muovendo dalle stesse premesse, questa Corte Suprema [Cass., sez. VI, 3-11-1970, n. 1317, ric. Nizzardelli; 24-2-1971, n. 226, ric. P.G. in proc. Stevanin] ha fatto discendere la conseguenza che il beneficio della esclusione della punibilità può essere attribuito solo al suo autore e non anche all'istigatore, estraneo al processo psicologico ed alla volontà riparatoria del testimone ritrattante;

tanto più quando «l'istigatore lungi dall'ammettere la falsità e dal manifestare il vero si limita a invocare l'esimente senza aderire alla altrui ritrattazione».

Il medesimo orientamento risulta ribadito da Cass.: sez. VI, 16-3-1973, n. 487, ric. Mancini e sez. I, 3-2-1976, n. 229, ric. Rusciano, ove si afferma che la ritrattazione è una circostanza concernente la condizione psicologica ed una qualità personale dell'agente, sicché, in applicazione del primo comma dell'art. 119 c.p., con riferimento all'art. 70, n. 2, c.p., non è consentita l'applicazione del beneficio anche ai concorrenti nel reato, tenuto anche conto che l'istigatore è «estraneo al processo psichico ed alla volontà riparatoria del ritrattante». Più diffusamente, nella sentenza n. 971, ric. Rinaldi, emessa dalla sez. III il 15-3-1978 – premesso che la ritrattazione è una esimente speciale di innegabile carattere soggettivo, per la realizzazione della quale l'istigatore non esplica alcuna attività concreta che possa meritargli l'estensione – viene specificato che «sul piano oggettivo, il trattamento che la legge penale fa a colui che ritratta si inquadra nel più generale discorso sistematico che la legge fa a favore di coloro che dimostrano respicenza nella condotta illecita e, come tale, non può estendersi a favore di coloro che tale volontà non hanno dimostrato. Non senza considerare che, quando la legge ha voluto stabilire la estensione delle esimenti o delle cause estintive anche ai correi, lo ha esplicitamente dichiarato».

2.2. L'orientamento giurisprudenziale che si era così consolidato è stato messo radicalmente in discussione dalla sentenza della III sezione penale n. 451 del 10-3-1980, ric. Orsolini ed altri. Tale decisione muove dalla premessa che la ritrattazione, nei termini previsti dall'art. 376 c.p., deve essere classificata fra le cause di cessazione della punibilità attinenti all'oggetto del reato in modo più qualificante e decisivo di quanto attenga al soggetto da cui proviene l'atto, cioè alle qualità personali del colpevole. Ed infatti – argomenta la sentenza – il bene tutelato è il «giusto

processo" che, in virtù della ritrattazione del falso e della manifestazione del vero, non subisce il danno temuto. Da ciò viene desunta la natura prevalentemente oggettiva della causa estintiva in oggetto, che comporta la connaturale e necessaria estensione dell'effetto della non punibilità al correo istigatore. La citata sentenza contesta che, per la soluzione del problema, possa farsi richiamo all'art. 182 c.p. (che prevede l'effetto estintivo del reato solo per coloro ai quali la causa estintiva si riferisce), affermando che tale norma si riferirebbe esclusivamente alle cause generali di estinzione previste dal sesto titolo del codice penale e non avrebbe valore di principio generale. Essa prende in considerazione, invece, il disposto dell'art. 119 c.p., congiuntamente all'art. 70 dello stesso codice, come indice di un principio più generale applicabile in materia di concorso di persone nel reato, valido quindi anche per le cause speciali di cessazione della punibilità le quali, a seconda che abbiano prevalente attinenza con gli aspetti oggettivi del reato ovvero con la persona dell'agente, hanno effetto per tutti i concorrenti nel reato oppure solo riguardo alla persona alla quale la causa di esclusione si riferisce. In relazione a tali disposizioni normative rileva, quindi, che la ritrattazione presuppone la semplice volontarietà e non anche la spontaneità della condotta successiva, facendone discendere che non sarebbe indicativo il richiamo alle "qualità personali" del reo laddove si tratta di un «semplice e forse momentaneo ravvedimento» determinato dalle più varie ragioni. Evidenzia, in particolare, la decisione in esame che l'interesse specifico tutelato dalla norma attiene solo al corretto e tempestivo svolgimento del procedimento in corso, visto che non si ritiene sufficiente la confessione del falso testimone ma si richiede che si "manifesti il vero", sicché, una volta reso possibile lo scopo perseguito, cade qualsiasi interesse alla punizione sia per l'autore della falsità che per l'eventuale correo.

2.3. Le Sezioni Unite penali si sono già occupate dell'argomento – con la sentenza n. 18 del 23-11-1985, ric. P.G. in proc. Cottone (depositata il 10-4-1986) – ed hanno seguito l'indirizzo che in caso di ritrattazione si estende al concorrente la causa di non punibilità.

Le Sezioni Unite, in particolare: – hanno condiviso l'affermazione che la questione non può essere risolta con il richiamo all'art. 182 c.p., poiché tale norma riguarda soltanto le cause generali di estinzione del reato o della pena, bensì con riferimento all'art. 119 c.p., che fornisce una regola generale per la valutazione delle circostanze di esclusione della pena nei casi di concorso di persone nel reato; – hanno quindi ritenuto che la ritrattazione abbia natura sicuramente oggettiva e pertanto ricada nell'applicazione del capoverso dell'art. 119 c.p. Le relative argomentazioni sono state testualmente articolate nel senso che «la ritrattazione si risolve in un impedimento volontario, ma non necessariamente spontaneo, del danno o del pericolo derivante dalla falsità commessa, sicché con essa viene del tutto eliminata la ragione stessa della punibilità della condotta e cioè l'ostacolo alla retta amministrazione della giustizia. Tale impedimento produce, quindi, l'effetto di rendere penalmente indifferente la falsità già commessa con la conseguente esclusione della punibilità del reo». Del resto la non punibilità viene prevista dalla legge non in funzione delle qualità del teste-reo, ma solo per effetto dell'oggettivo comportamento del teste che ritratta; sicché – hanno concluso le Sezioni Unite penali – non può trovare alcun giuridico fondamento la pretesa di punire penalmente chi abbia istigato o determinato altri a commettere un fatto riconosciuto, nei confronti del suo autore, come penalmente irrilevante e non punibile.

2.4. La questione è stata nuovamente affrontata da Cass., sez. VI, 17-6-1986, n. 1202, ric. Cavaggion, che ha aderito all'opposto indirizzo secondo cui la ritrattazione della falsa testimonianza sarebbe una causa di esclusione della punibilità di carattere soggettivo, in quanto attinente alla condizione psicologica e personale dell'agente, con la conseguenza che i suoi effetti non si estenderebbero al concorrente nel reato. Ancora una volta è stato altresì sottolineato che «una diversa soluzione porterebbe ad un'assurda disarmonia nel sistema, perché andrebbe assoggettato a sanzione penale, a norma dell'art. 377 c.p., colui che ha soltanto tentato, senza riuscirvi, di indurre il testimone a deporre il falso e non colui che ha conseguito il più pericoloso risultato di far rendere falsa testimonianza». Tale sentenza, però, non reca alcun cenno alla contraria pronuncia dalle Sezioni Unite, depositata poco più di due mesi prima. In consapevole contrasto con l'orientamento delle Sezioni Unite si è posta, invece, la VI sezione, con la sentenza n. 917 del 24.5.1996, ric. Campana. La pronuncia ha qualificato nuovamente la ritrattazione della falsa testimonianza come circostanza di esclusione della punibilità di carattere soggettivo, ponendo in rilievo che, «se è vero che, in virtù della tempestiva ritrattazione e della manifestazione del vero, l'interesse protetto dall'art. 372 c.p. – cioè il giusto processo, corretto e tempestivo – non subisce il pregiudizio insito nella previsione della norma, è anche vero che un simile effetto rappresenta non un connotato della condotta di ritrattazione ma soltanto il suo risultato».

È stato sottolineato, in proposito, che: – va esclusa la valenza "subordinata" dell'art. 182 c.p. rispetto alle disposizioni degli artt. 70 e 119 dello stesso codice, rappresentando invece lo stesso art. 182 «un precetto connaturato al fenomeno estintivo ed operante in via generale, salvo che la legge non disponga altrimenti»; l'estensione dell'effetto estintivo non può operare nelle ipotesi in cui la causa di non punibilità dipenda da un comportamento consapevole e volontario che deve sostanziarsi in un *contrarius actus* dai connotati soggettivi perfettamente corrispondenti al comportamento incriminato. È stata tratta, pertanto, la conclusione che «nei confronti dell'istigatore la ritrattazione non può operare se non ove questi abbia arrecato un decisivo contributo causale alla neutralizzazione del fatto lesivo dell'in-

teresse alla realizzazione del giusto processo, come nell'ipotesi in cui abbia indotto gli autori della falsa testimonianza a ritrattare la deposizione reticente o contraria al vero».

2.5. La Corte costituzionale: – con la sentenza n. 206/1982, ha affermato che «la finalità primaria dell'art. 376 c.p. è quella di favorire l'accertamento della verità, non quella di far ottenere la non punibilità al colpevole del falso»; – con la sentenza n. 228/1982, ha ribadito che l'interesse tutelato dall'art. 376 c.p. è quello rivolto alla giusta definizione del processo, sicché il legislatore ha inteso incoraggiare il ravvedimento operoso del falso testimone, prevedendone la non punibilità, purché la ritrattazione del falso e la manifestazione del vero intervengano in tempo utile ad evitare il pericolo di una decisione fondata su presupposti non veritieri; – con la sentenza n. 424/2000, ha specificato che «la ritrattazione, quale prevista dal vigente codice penale, è finalizzata primariamente a dare soddisfazione all'interesse alla definizione del giudizio penale (nel caso dell'art. 372 c.p.) o all'esercizio dell'azione penale (nel caso dell'art. 371 bis c.p.) fondati su elementi probatori veridici»; – con la stessa sentenza n. 424/2000 e con l'ordinanza n. 244/2002 ha soggiunto che «non esiste un diritto costituzionale alla ritrattazione delle false dichiarazioni comunque rese nel processo penale», sicché deve riconoscersi «un'ampia sfera di discrezionalità del legislatore nel modellare la disciplina delle false asserzioni nelle diverse fasi del procedimento».

3. Tenuto conto dei due orientamenti della giurisprudenza di legittimità dianzi illustrati, ritengono queste Sezioni Unite di affermare il principio secondo il quale la causa sopravvenuta di non punibilità, prevista dall'art. 376 c.p. in caso di ritrattazione della falsa testimonianza, è circostanza di carattere soggettivo che può operare nei confronti dell'istigatore, concorrente nel reato di cui all'art. 372 c.p., esclusivamente qualora questi abbia arrecato un decisivo contributo causale alla neutralizzazione del fatto lesivo dell'interesse alla realizzazione del giusto processo.

3.1. La ritrattazione muove da un atto di volontà individuale e, sotto questo profilo, appartiene al suo autore [la Corte costituzionale, nella sentenza n. 206/1982, la configura quale «manifestazione di un ravvedimento operoso e, come tale, atto personale volontario del falso testimone»], mentre la realizzazione di un processo giusto e fondato su elementi probatori veridici (tutelata dall'art. 376 c.p.) rappresenta non un connotato della condotta di ritrattazione ma soltanto il suo risultato. La ritrattazione medesima – alla stregua dell'art. 119 c.p., che riguarda la valutazione delle «circostanze di esclusione della pena» nei confronti di coloro che sono concorsi nel reato ma che, pur se da una parte della dottrina viene riferito in senso proprio alle circostanze che fin dall'origine escludono o condizionano la punibilità di un fatto-reato, può essere quanto meno invocato come indice di un principio più generale applicabile, in materia di concorso, anche alle cause speciali di cessazione della punibilità – non può essere classificata tra le «circostanze oggettive». La giurisprudenza di questa Corte ha proceduto per lo più alla specificazione di tali circostanze con riferimento alle previsioni dell'art. 70 c.p., che, al 1° comma, n. 1, individua le «circostanze oggettive» come «quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso». È stato fatto conseguentemente rilevare che:

– le «modalità dell'azione» attingono alla condotta criminosa, che si esaurisce con la consumazione del reato; la ritrattazione, invece, è circostanza posteriore al momento consumativo del reato, che si pone al di fuori dell'esecuzione di esso;

– la «gravità del danno o del pericolo», a sua volta, concerne l'evento ed è perciò valutabile anch'essa dal momento consumativo del reato (in cui l'evento si verifica). Sono «circostanze soggettive», invece, ai sensi dell'art. 70, 1° comma, n. 2, c.p., «quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole». La ritrattazione, però, costituisce «un comportamento della persona», non una «qualità» di essa, ed il 2° comma dell'art. 70 specifica che «le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva». Il problema deve affrontarsi, allora, con esclusivo richiamo all'art. 119 c.p. e prescindendosi da ogni riferimento all'art. 70 dello stesso codice, le cui distinzioni riguardano le sole circostanze del reato in senso tecnico (aggravanti ed attenuanti). Tutto il capo II del titolo III del libro I del codice penale, in cui l'art. 70 è contenuto, riguarda infatti le circostanze aggravanti ed attenuanti, con la sola eccezione dell'art. 59, ove peraltro si parla esplicitamente di circostanze di esclusione della pena.

Ed in relazione all'art. 119 deve rilevarsi che:

– hanno effetto rispetto a tutti i concorrenti le circostanze oggettive di esclusione della pena, intendendosi come tali le cause che escludono l'antigiuridicità oggettiva del fatto (c.d. scriminanti);

– hanno invece effetto soltanto nei confronti della persona cui si riferiscono, le circostanze soggettive, intendendosi come tali le cause che escludono la pena per taluno dei concorrenti (c.d. cause di esclusione della colpevolezza) e le cause di esclusione della sola punibilità e non anche del reato.

La ritrattazione si connette alla determinazione tipicamente personale e volontaria di riparare il danno già posto in essere. Essa, quale causa di esclusione della sola punibilità, ha carattere evidentemente soggettivo e, per il principio

della individuazione della responsabilità, ha effetto soltanto riguardo alla persona che si è determinata alla riparazione e non può spiegare influenza sulla valutazione del fatto degli altri compartecipi.

3.2. La precedente pronuncia n. 18/1985 delle Sezioni Unite ha affermato che «con la ritrattazione viene del tutto eliminata la ragione stessa della punibilità della condotta e cioè l'ostacolo alla retta amministrazione della giustizia. Tale impedimento produce, quindi, l'effetto di rendere penalmente indifferente la falsità già commessa con la conseguente esclusione della punibilità del reo». Da ciò si è dedotto che «non può trovare alcun giuridico fondamento la pretesa di punire penalmente chi abbia istigato o determinato altri a commettere un fatto riconosciuto, nei confronti del suo autore, come penalmente irrilevante e non punibile». Tali argomentazioni, però, allorché si definisce "penalmente indifferente" e "penalmente irrilevante" la falsità a seguito della ritrattazione, sarebbero coerenti con una classificazione tra le «cause di estinzione del reato» della fattispecie disciplinata dall'art. 376 c.p., mentre – secondo quanto verrà più ampiamente esposto di seguito – qui si verte in tema di «causa di estinzione della punibilità» e quest'ultima, per causa sopravveniente, viene dissociata dal reato commesso ma non esclude l'illiceità penale del fatto, del quale non viene meno alcuno dei suoi elementi essenziali e costitutivi.

3.3. L'art. 376 c.p., come si è appena affermato, ipotizza una tipica causa sopravvenuta di non punibilità.

Ciò si deduce dalla stessa formulazione testuale della norma, allorché si consideri che affermare che taluno «non è punibile se ritratta... il falso» manifestando il quale abbia commesso un certo reato, null'altro può significare se non che alla ritrattazione si deve il venir meno, e dunque l'estinguersi, della punibilità derivante dalla commissione di quel reato. L'inapplicabilità della pena, dunque, non deriva da una declaratoria di estinzione del reato, né dalla mancanza di colpevolezza, né dalla presenza di una causa di giustificazione. Il fatto illecito continua a rimanere reato (non viene reso, cioè, retroattivamente indifferente) e tuttavia non produce gli effetti della punibilità del suo autore, che la norma, significativamente, definisce ancora "colpevole". Tale norma, nella correlazione all'art. 372 c.p., è sicuramente rivolta (come rilevato anche dalla Corte costituzionale) alla realizzazione dell'esigenza primaria che il pregiudizio derivante alla possibilità di una corretta decisione giudiziale da una deposizione mendace o reticente del testimone sia eliminato in virtù di una successiva deposizione veridica e non reticente. La punibilità, dunque, viene esclusa per ragioni di tutela del bene protetto, in una prospettiva essenziale di eliminazione degli effetti ulteriormente lesivi del fatto illecito già realizzato. In questa prospettiva, però, non può disconoscersi che il legislatore abbia inteso anche in certo modo premiare il testimone che manifesta il pentimento operoso favorendo il suo ravvedimento. Nel caso in cui nel reato di falsa testimonianza – che è reato proprio definito altresì "di attuazione personale" da una parte della dottrina – concorra colui che ha cagionato la deposizione mendace o reticente (istigatore), a fronte dell'unità del fatto sul piano lesivo, sono riscontrabili addebiti soggettivi che restano sempre distintamente e diversamente graduabili e che vanno diversamente valutati. Ne consegue che la ritrattazione, qualora sia estranea alla condotta dell'istigatore o addirittura con essa confliggente, non può riverberare effetti sul medesimo concorrente morale proprio perché è un fatto del terzo e sarebbe ingiusto che apportasse vantaggi a chi nulla ha fatto per suscitarlo, o essendosi limitato ad operare nel senso della commissione del reato, senza poi attivarsi positivamente per annullarne le conseguenze, o essendosi addirittura adoperato per scongiurare la ritrattazione medesima. Diverso è, invece, il caso in cui la ritrattazione sia il risultato del comportamento attivo dell'istigatore, rivolto a sollecitarla per annullare gli effetti del falso commesso dall'autore materiale, in quanto si verifica in detta ipotesi una sorta di "concorso nella ritrattazione" che ben può legittimare l'estensione ad entrambi i soggetti dell'esenzione dalla punibilità.

3.4. Secondo l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte Suprema – come si è detto – deve escludersi che possa farsi riferimento all'art. 182 c.p., ed a tale conclusione si perviene sul presupposto che l'art. 182 riguarda soltanto le cause generali di estinzione del reato o della pena e che esiste una netta distinzione tra la categoria delle «cause di non punibilità» e quella delle «cause di estinzione del reato e della pena» (categoria quest'ultima nella quale parte della dottrina tende invece a ricomprendere la prima, sottolineandone le notevoli affinità). Alle medesime conclusioni sostanziali (di non estensibilità del beneficio all'istigatore che sia rimasto estraneo alla ritrattazione ed alla rivelazione della verità) si perverrebbe comunque – ed a maggior ragione – qualora si accedesse: – sia a quell'orientamento dottrinario che individua nella fattispecie in esame una causa speciale di estinzione del reato, con conseguente applicazione dell'art. 182 c.p.; – sia a quell'orientamento dottrinario secondo il quale la formula dell'art. 182 c.p. («salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce») dovrebbe intendersi nel senso che, in caso di concorso di persone nel reato con pluralità di soggetti responsabili, l'estinzione anche della punibilità – e non solo "del reato o della pena" – si verifica, salvo che la legge disponga altrimenti [si veda, ad esempio, per un caso espressamente eccettuato, l'ultimo comma dell'art. 556 c.p., ove viene previsto che, qualora il matrimonio precedentemente contratto dal bigamo venga dichiarato nullo ovvero venga annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto anche rispetto ai concorrenti], solo a favore dei soggetti cui la causa di estinzione si riferisce.

Tali orientamenti sembrano riecheggiare, in certo modo, nella sentenza n. 917/1996 della VI Sezione, nella parte ove si afferma che della norma posta dall'art. 182 c.p. «deve escludersi la valenza subordinata rispetto alle disposi-

zioni degli artt. 70 e 119 dello stesso codice, rappresentando, invece, un precetto connotato al fenomeno estintivo ed operante in via generale, salvo che la legge non disponga altrimenti».

4. Il secondo motivo di gravame inerisce al contestato delitto di subornazione (art. 377 c.p.), in relazione al quale il G.I.P., nella sentenza impugnata, ha rilevato che il P.M. aveva depositato soltanto l'istanza di escussione di R. F., nel processo penale contro C. P. ed altri, in qualità di teste indicato dalla parte civile V., nonché l'autorizzazione alla citazione adottata dal presidente del Tribunale. Dall'esame degli atti istruttori acquisiti non emergeva, però, alcun riscontro che il R. fosse stato mai effettivamente citato, anche oralmente, come testimone nel procedimento penale in questione, né l'accusa aveva allegato riscontri idonei a comprovare le circostanze che lo stesso R. avesse mai assunto la qualità di teste e che il preteso subornante fosse stato consapevole di rivolgersi a persona che aveva assunto tale qualità. Da ciò il proscioglimento per insussistenza del fatto.

Il P.G. ricorrente ha eccepito, in proposito: – la possibilità di ricondurre la qualità concretamente assunta da R. F. alla previsione della norma incriminatrice; – l'illegittimità della conformazione del giudice agli «atti istruttori sin qui acquisiti» ed il mancato esercizio dei poteri di cui all'art. 422 c.p.p. Tale doglianza è fondata nella sua prima articolazione. L'art. 377 c.p., come modificato dal d.l. n. 306/1992, convertito nella l. n. 356/1992, [le modifiche successivamente introdotte dall'art. 22 l. 7-12-2000, n. 397 si connettono alla disciplina delle indagini difensive e non riguardano la contestazione in oggetto] sanziona – per quanto rileva ai fini al presente giudizio – la condotta di «chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria», qualora l'offerta o la promessa non siano accettate, ovvero siano accettate ma la falsità non sia commessa.

Trattasi di un reato a consumazione anticipata, in relazione al quale il tentativo non è ammissibile, e la qualità di «persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria» (che, a decorrere dal d.l. n. 306/1992, ha sostituito il termine «testimone» quale destinatario dell'offerta o della promessa subornatrice) si assume – nel processo che si svolge davanti al tribunale non con «citazione diretta» a giudizio – all'esito dell'autorizzazione del giudice alla citazione quale testimone, ai sensi del 2° comma dell'art. 468 c.p.p. (salvi i casi eccezionali di cui agli artt. 493, 2° comma, e 507 c.p.p.). Il deposito della lista testimoniale, previsto dall'art. 468 c.p.p., costituisce un momento essenziale della fase predibattimentale, rivolto a garantire l'effettività e la correttezza del contraddittorio, evitando l'introduzione di prove c.d. «a sorpresa» e – in seguito all'indicazione nella lista testimoniale ritualmente depositata ed alla autorizzazione della citazione da parte del giudice – l'escussione del teste non è più rimessa esclusivamente alla volontà della parte che l'ha richiesta, tant'è che l'eventuale successiva rinuncia ad essa fa salvo il diritto delle altre parti di procedere all'esame e comunque vincola il giudice a motivare in modo esplicito sulla non assunzione della prova, in ossequio al principio contenuto nel 4° comma dell'art. 495 c.p.p. Non è necessario, invece, che sia intervenuta la citazione prevista dall'art. 142 delle disposizioni di attuazione (d.lg. n. 271/1989), allorché si consideri che i testimoni indicati nelle liste ed ammessi «possono anche essere presentati direttamente al dibattimento», a norma del 3° comma dell'art. 468 c.p.p., e che nell'ipotesi in cui, a seguito del decreto di autorizzazione emesso ai sensi del 2° comma dell'art. 468 c.p.p., il teste non risulti citato, il giudice non può per ciò soltanto revocare la prova ammessa, a meno che essa non si riveli superflua secondo quanto prevede il 4° comma dell'art. 495 c.p.p. (vedi Cass., sez. V, 12-5-2000, n. 5603). Nella fattispecie in esame, il G.I.P. ha dato atto che – nel procedimento penale contro C. P. ed altri – il difensore di parte civile aveva depositato la propria lista testimoniale ed il presidente del Tribunale aveva autorizzato la citazione, come teste, del R.: con l'emissione di tale provvedimento di autorizzazione quest'ultimo (cioè la persona verso la quale, secondo la contestazione, era stata diretta l'attività subornatrice) aveva acquistato la qualità di «persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria» ed in relazione a quel momento doveva e deve essere verificata la addebitata condotta di offerta di denaro per rendere dichiarazioni mendaci e di corresponsione di un anticipo sulla somma offerta.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, visti gli artt. 608, 611 e 623, lett. d), c.p.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso. Così deliberato in camera di consiglio, il 30 ottobre 2002.

♦ Il delitto di subornazione, per la cui configurabilità è richiesta la priorità dell'assunzione della qualifica di testimone rispetto alla messa in atto della condotta subornatrice, ricorre anche nell'ipotesi in cui tale condotta sia posta in essere nei confronti di colui che abbia già reso la propria deposizione in quanto la qualità di teste cessa nel momento in cui il processo esaurisce definitivamente il suo corso e non nel momento in cui ha termine la deposizione, ben potendo

il teste già sentito essere ulteriormente escusso nella stessa fase ovvero in quella successiva del procedimento (principio riaffermato, nella specie, con riguardo a condotta subornatrice posta in essere nei confronti di soggetto che era già stato sentito dal P.M. come persona informata sui fatti). [Cass. pen., sez. VI, (8-3-2005) 27-4-2005, n. 15789, in *CED*, 232260]

♦ Il delitto di subornazione – che è un reato di pericolo – richiede (secondo l'attuale formulazione della previsione incriminatrice) che la persona verso la quale si dirige l'opera del subornatore, al momento dell'offerta o della promessa del danaro o di altra utilità, sia stata «chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria». (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso con il quale l'imputato sosteneva che – tenuto conto delle modificazioni apportate al 1° comma dell'art. 377 c.p. dal d.l. n. 306/1992 convertito nella l. n. 356/1992 – nella fase delle indagini preliminari non sarebbe «materialmente possibile commettere il reato di falsa testimonianza al P.M.», sicché non sarebbe configurabile il delitto di subornazione, poiché la persona offesa, dopo avere reso deposizione al P.M. come persona informata sui fatti, avrebbe «perduto ogni veste giuridica in attesa di assumere quella di teste al dibattimento», la S.C. ha osservato che nel momento in cui l'imputato consegnò alla ragazza il danaro (promettendogliene altro in futuro), questa aveva già fornito informazioni al P.M. e, quale parte offesa, nella stessa fase delle indagini preliminari, poteva essere nuovamente sentita per iniziativa dell'autorità giudiziaria procedente così come poteva rendere a questa dichiarazioni spontanee e presentare memorie *ex art. 90 c.p.p.*; che anche dopo la deposizione già resa al P.M. ella non aveva certo perduto la qualità di parte offesa, cioè di persona informata sui fatti e – come tale – qualora avesse aderito agli allettamenti dell'imputato, ben avrebbe potuto commettere il reato di cui all'art. 371 *bis* c.p.). [Cass. pen., sez. III, (13-12-1996) 5-3-1997, n. 2055, in *CED*, 207282]

### 1.3.2. BENE GIURIDICO

♦ Il delitto di subornazione (art. 377 c.p.) mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire sui fatti di causa davanti all'Autorità giudiziaria, posizione che potrebbe venire inevitabilmente ed indebitamente condizionata e compromessa da pressioni esterne, rappresentate dall'offerta o anche dalla sola promessa di qualsivoglia utilità, anche non patrimonialmente apprezzabile, per indurre il soggetto subornato a commettere i reati di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e (dopo la novella del 7-8-1992, n. 356) di false informazioni al P.M. (art. 371 *bis* c.p.), oltre che di falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.). Trattasi di reato di pericolo, il cui evento, di natura formale, si verifica con la semplice offerta o promessa, finalizzata alla falsità giudiziale e, per la sua configurabilità, richiede che il soggetto subornato abbia assunto la qualità di «persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria» (secondo la più vasta accezione del termine, come introdotto dalla novella 356/92, rispetto all'originaria, precedente qualifica di “testimone”). [Cass. pen., sez. VI, (11-12-1996) 21-3-1997, n. 2713, in *CED*, 207166]

### 1.3.3. CONDOTTE PUNIBILI

♦ Il delitto di subornazione (art. 377 c.p.) mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire sui fatti di causa davanti all'Autorità giudiziaria, posizione che potrebbe venire inevitabilmente ed indebitamente condizionata e compromessa da pressioni esterne, rappresentate dall'offerta o anche dalla sola promessa di qualsivoglia utilità, anche non patrimonialmente apprezzabile, per indurre il soggetto subornato a commettere i reati di falsa te-

stimonianza (art. 372 c.p.) e (dopo la novella del 7-8-1992, n. 356) di false informazioni al P.M. (art. 371 *bis* c.p.), oltre che di falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.). Trattasi di reato di pericolo, il cui evento, di natura formale, si verifica con la semplice offerta o promessa, finalizzata alla falsità giudiziale e, per la sua configurabilità, richiede che il soggetto subornato abbia assunto la qualità di «persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria» (secondo la più vasta accezione del termine, come introdotto dalla novella 356/92, rispetto all'originaria, precedente qualifica di “testimone”). [Cass. pen., sez. VI, (11-12-1996) 21-3-1997, n. 2713, in *CED*, 207166]

◆ L'elemento materiale del delitto previsto dall'art. 377 c.p. consiste nell'induzione a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni difformi non dalla realtà dei fatti, ma da quanto a conoscenza del dichiarante. [Cass. pen., sez. VI, (11-10-2006) 19-1-2007, n. 1366, in *CED*, 235719]

#### 1.3.4. TENTATIVO

◆ Nel delitto di subornazione non è configurabile il tentativo. [Cass. pen., S.U., (30-10-2002) 7-11-2002, n. 37503, in *CED*, 222348]

◆ Il delitto di subornazione previsto dall'art. 377 c.p. è un reato di pericolo il cui evento, di natura formale, si verifica con la semplice offerta o promessa, finalizzate alla falsità giudiziale. La norma suddetta, sanzionando penalmente la sola istigazione alla falsità giudiziale eleva ad illecito penale il semplice attentato all'amministrazione della giustizia; non è, quindi, ravvisabile l'ipotesi del tentativo. [Cass. pen., sez. II, (28-10-1985) 21-1-1986, n. 616, in *CED*, 171606]

#### 1.3.5. CONCORSO CON ALTRI REATI

◆ Tra il reato di istigazione alla corruzione propria di cui all'art. 322, 2° comma, c.p. e quello di subornazione, previsto dall'art. 377 c.p., nel testo risultante dall'art. 11, 6° comma, d.l. 8-6-1992, n. 306, convertito nella l. 7-8-1992, n. 356, qualora l'attività illecita dell'agente si rivolga nei confronti del consulente tecnico del pubblico ministero, intercorre un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p. in virtù del quale deve trovare applicazione solo l'art. 377 c.p., sia in relazione al profilo soggettivo, per la specificità della persona coinvolta (sempre che abbia già assunto la veste di testimone per effetto di citazione a comparire), sia al profilo oggettivo, per la specificità dell'atto contrario ai doveri di ufficio, mirante, in sostanza, alla manipolazione dell'accertamento tecnico. [Cass. pen., sez. VI, (7-1-1999) 30-3-1999, n. 4062, in *CED*, 214146]

◆ È configurabile il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter*) nella dazione di denaro a soggetti che abbiano reso false deposizioni in esecuzione di una pattuizione illecita diretta a favorire una parte del processo civile, in quanto il testimone, che partecipa alla formazione della volontà del giudice, riveste, sin dal momento della sua citazione, la qualità di pubblico ufficiale *ex art.* 357 c.p.; tale fattispecie, così integrata, non può essere ridotta a semplice modalità di esecuzione di una truffa o di estrinsecazione di una condotta di falsa testimonianza e può concorrere sia con la truffa che con la falsa testimonianza, trattandosi di reati aventi diverso oggetto giuridico ed essendo lesivi di diversi interessi (rispettivamente imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, tutela del patrimonio, corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia). [Cass. pen., sez. I, (23-1-2003) 7-2-2003, n. 6274, in *CED*, 223566]

## § 2 - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 BIS)

### SOMMARIO:

**2.1.** Bibliografia. – **2.2.** Fonti normative. – **2.2.1.** Vigenti. – **2.3.** Giurisprudenza nazionale. – **2.3.1.** Condotta: ipotesi tentate e consumate. – **2.3.2.** Nozione di persona chiamata a rendere dichiarazioni. – **2.3.3.** Nozione di persona che ha la facoltà di non rispondere.

### 2.1. BIBLIOGRAFIA

AMODIO E., *Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità dell'imputato sul fatto altrui*, in *Cass. pen.*, 2001, 3596; ANTOUSEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, II, 15<sup>a</sup> ed., Milano, 2008, 538; APRILE, SILVESTRI, *La formazione della prova penale*, Milano, 2002; CARCANO, MANZIONE, *Il Giusto processo. Commento alla legge 1 marzo 2001 n. 63 (attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 Costituzione)*, Milano, 2001, 65; CONTI C., *Questioni controverse in tema di prova dichiarativa a quattro anni dalla legge n. 63 del 2001*, in *Cass. pen.*, 2005, 663; *Id.*, *Il nuovo delitto di "subornazione" ex art. 377 bis c.p. tra diritto penale e processo*, in *Dir. pen. e processo*, 2004, 1027; COPPI (a cura di), *I delitti contro l'amministrazione della giustizia*, Milano, 1996; DI MARTINO, *Commento all'art. 20 l. 1 marzo 2001 n. 63*, in *Legislazione pen.*, 2002, 335; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, 4<sup>a</sup> ed., Bologna, 2007, 394; FORLENZA, *Punita l'induzione a rendere dichiarazioni mendaci*, in *Guida dir.*, 2001, n. 12, 66; PAGUARO, *Principi di diritto penale, parte speciale*, II, Milano, 2008, 161; PAPA, *Il nuovo reato dell'art. 377 bis c.p.: una forma di subornazione "transgenica"?*, in *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova*, a cura di Tonini, Padova, 2001, 531; PIFFER, *L'attuazione del giusto processo con la legge sulla formazione e valutazione della prova (II) – Le modifiche al codice penale*, in *Dir. pen. e processo*, 2001, 688; PISA, *Il nuovo reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci*, in *Il giusto processo. Tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di Kistoris, Torino 2001, 225; PULITANO, *Nemo tenetur se detegere: quali profili di diritto penale sostanziale?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1999, 1271; ROMANO B., *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2007, 16; *Id.*, *La subornazione*, Milano, 1993; SIRACUSANO F., *Studio sui reati contro la giurisdizione*, Torino, 2005; *Id.*, *La tutela del falso processuale dopo le riforme del codice di procedura penale*, in *Indice penale*, 2001, 1207; TONINI P. (a cura di), *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova (legge 1 marzo 2001 n. 63)*, Padova, 2001; *Id.*, *Imputato «accusatore» e «accusato» nei principali ordinamenti processuali dell'Unione europea*, in AA.VV., *Le nuove leggi penali*, Padova, 1998; ZANOTTI, *La tutela penale dell'lo narrante (a proposito dell'art. 377 bis c.p.)*, in *Critica del diritto*, 2003, 49.

Sull'inclusione del reato previsto dall'art. 377 bis c.p. tra quelli per cui è configurabile la responsabilità penale della persona giuridica, inclusione operata dalla l. 16-3-2006, n. 146, recante ratifica della Convenzione ONU contro il crimine transazionale organizzato e ai relativi Protocolli: DE AMICIS E., *Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale*, Milano, 2007, 269; NATALINI, *Il nuovo reato di intralcio alla giustizia. Via alla lotta anti-crimine modello ONU*, in *Dir. e giustizia*, 2006, 110.

### 2.2. FONTI NORMATIVE

#### 2.2.1. VIGENTI

#### Codice penale

*377 bis* INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o*

*a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*<sup>5</sup>.

384 CASI DI NON PUNIBILITÀ – *Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore*<sup>6</sup>.

*Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimoniaio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione*<sup>7</sup>.

### Codice di procedura penale

12. CASI DI CONNESSIONE – 1. *Si ha connessione di procedimenti:*

- a) *se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;*
- b) *se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso*<sup>8</sup>;
- c) *se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri [o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità]*<sup>8</sup>.

64 REGOLE GENERALI PER L'INTERROGATORIO – 1. *La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.*

2. *Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.*

3. *Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:*

- a) *le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;*
- b) *salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;*

<sup>5</sup> Articolo aggiunto dall'art. 20 l. 1-3-2001, n. 63.

<sup>6</sup> Comma così modificato dall'art. 22 l. 7-12-2000, n. 397.

<sup>7</sup> Articolo così sostituito dall'art. 11, 7° comma, d.l. 8-6-1992, n. 306, conv., con modificazioni, in l. 7-8-1992, n. 356. Successivamente il 2° comma è stato così modificato dall'art. 22 l. 7-12-2000, n. 397 e dall'art. 21 l. 1-3-2001, n. 63.

<sup>8</sup> Lettera così sostituita dall'art. 1, 1° comma, d.l. 20-11-1991, n. 367, conv., con modificazioni, in l. 20-1-1992, n. 8.

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197 bis<sup>9</sup>.

3 bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone<sup>9</sup>.

197 INCOMPATIBILITÀ CON L'UFFICIO DI TESTIMONE – 1. Non possono essere assunti come testimoni: a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444<sup>10</sup>;

b) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444<sup>10</sup>;

c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391 ter<sup>11</sup>.

197 bis PERSONE IMPUTATE O GIUDICATE IN UN PROCEDIMENTO CONNESSO O PER REATO COLLEGATO CHE ASSUMONO L'UFFICIO DI TESTIMONE<sup>12</sup> – 1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.

2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c).

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> Gli attuali commi 3 e 3 bis così sostituiscono l'originario 3° comma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 l. 1-3-2001, n. 63.

<sup>10</sup> Lettera così sostituita dall'art. 5 l. 1-3-2001, n. 63.

<sup>11</sup> Lettera così modificata dall'art. 3 l. 7-12-2000, n. 397.

<sup>12</sup> Articolo aggiunto dall'art. 6 l. 1-3-2001, n. 63.

<sup>13</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 8/21-11-2006, n. 381, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 197 bis, 3° e 6° comma, c.p.p., nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, 3° comma, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al 1° comma del medesimo art. 197 bis c.p.p., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione «per non aver commesso il fatto» divenuta irrevocabile.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.

5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3<sup>13</sup>.

198 OBBLIGHI DEL TESTIMONE – 1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

209 REGOLE PER L'ESAME – 1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195.

2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.

210 ESAME DI PERSONA IMPUTATA IN UN PROCEDIMENTO CONNESSO<sup>14</sup> – 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio<sup>15</sup>.

2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.

3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio<sup>16</sup>.

4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.

5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 26-10/2-11-1998, n. 361, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non ne è prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.

<sup>15</sup> Comma così modificato dall'art. 8 l. 1-3-2001, n. 63.

<sup>16</sup> Comma così sostituito dall'art. 2, 1° comma, lett. a), d.l. 8-6-1992, n. 306, conv., con modificazioni, in l. 7-8-1992, n. 356.

<sup>17</sup> Comma così modificato prima dall'art. 2, 1° comma, lett. b), d.l. 8-6-1992, n. 306, conv., con modificazioni, in l. 7-8-1992, n. 356 e poi dall'art. 8 l. 1-3-2001, n. 63.

6. *Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197 bis e 497<sup>18</sup>.*

371 FALSO GIURAMENTO DELLA PARTE – *Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.*

*La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.*

375 INVITO A PRESENTARSI – 1. *Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.*

2. *L'invito a presentarsi contiene:*

a) *le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;*

b) *il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;*

c) *il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;*

d) *l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.*

3. *Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio, l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453 comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato<sup>19</sup>.*

4. *L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.*

500 CONTESTAZIONI NELL'ESAME TESTIMONIALE<sup>20</sup> – 1. *Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.*

<sup>18</sup> Comma così sostituito dall'art. 8 l. 1-4-2001, n. 63.

<sup>19</sup> L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 26 d.lg. 14-1-1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.

<sup>20</sup> Articolo così sostituito prima dall'art. 7, 4° comma, d.l. 8-6-1992, n. 306, conv., con modificazioni, in l. 7-8-1992, n. 356, e poi dall'art. 16 l. 1-3-2001, n. 63.

2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.

3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.

4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.

5. Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.

7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.

526 PROVE UTILIZZABILI AI FINI DELLA DELIBERAZIONE – 1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.

1 bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore<sup>21</sup>.

#### **L. 16-3-2006, n. 146**

*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001  
(pubbl. in G.U. 11-4-2006, n. 85, S.O.)*

Art. 10. Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416 bis del codice penale, dall'articolo 291 *quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

---

<sup>21</sup> Comma aggiunto dall'art. 19 l. 1-3-2001, n. 63.

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. [Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648 *bis* e 648 *ter* del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote]<sup>22</sup>.

6. [Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni]<sup>22</sup>.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377 *bis* e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

## 2.3. GIURISPRUDENZA NAZIONALE

### 2.3.1. CONDOTTA: IPOTESI TENTATE E CONSUMATE

◆ La fattispecie penale di cui all'art. 377 *bis* c.p., costituisce una figura di reato di evento/danno per il quale, a differenza della autonoma ipotesi di subornazione, prevista dall'art. 377 c.p., è configurabile il tentativo. (Nel caso di specie, era stato ravvisato in sede cautelare il delitto di cui all'art. 377 *bis* c.p., nella forma del tentativo, nella condotta dell'imputato consistita nel fare il gesto del segno della croce con due dita della mano all'indirizzo del coimputato, chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'A.G.). [Cass. pen., sez. VI, (ord.) 12-7-2006, n. 32633, in *Riv. pen.*, 2007, 3, 270]

---

<sup>22</sup> Comma abrogato dall'art. 64 d.lg. 21-11-2007, n. 231.

**Cass. pen., sez. VI, (ord.) 12-7-2006, n. 32633**

Pres. Romano - Rel. Serpico - P.M. Consolo

ORDINANZA

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Osserva

Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di L. F. avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Pordenone in data 28-3-2006, con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'istante, indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 377 bis c.p., per avere, con minaccia, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre P.M., suo coimputato in un procedimento per concorso nel reato di incendio doloso aggravato, a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci sulla posizione di esso istante, innanzi all'A.G. procedente, con facoltà di non rispondere, il Tribunale del riesame di Trieste, con ordinanza in data 11-4-2006, confermava detta misura coercitiva intramuraria, ribadendo la sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla ribadita configurabilità del tentativo per il reato di cui all'art. 377 bis c.p., l'idoneità del gesto della croce disegnato in aria con due dita all'indirizzo del P. quale atto idoneo, diretto in modo non equivoco a costituire minaccia per detta finalità, nonché la sussistenza delle esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 c.p.p., fermo restando l'adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, rispetto a dette esigenze cautelari.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il L., deducendo a motivi del gravame: 1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 377 bis e 56 c.p., per la ritenuta configurabilità del tentativo di tale reato, posto che il momento consumativo dell'induzione di cui all'art. 377 bis cit. è il medesimo della subornazione ex art. 77 c.p., trattandosi, per entrambe le fattispecie, di delitti a consumazione anticipata che non ammettono il tentativo; 2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 56 c.p., per erronea indicazione della legge penale e per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta idoneità degli atti asseritamente commessi dal ricorrente a rivestire significato di "minaccia di morte" nei confronti del P., posto che tale idoneità va inquadrata nella natura oggettiva della nozione, al momento della commissione dell'atto e, avuto riguardo ai rapporti di stretta amicizia e di usuale frequentazione intercorsi tra le parti da sempre, era ragionevole riferire il gesto ad "una semplice goliardata" verso un amico, inadeguata a coartarne la sua volontà; 3) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 56 c.p., per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta direzione degli atti asseritamente commessi dal ricorrente, senza che il Tribunale del riesame abbia motivato in ordine alla sussistenza del dolo diretto sul punto; 4) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 56 c.p. per erronea applicazione della legge penale e per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta inequivocità degli atti asseritamente commessi dal ricorrente per indurre il P. a non rendere dichiarazioni ovvero a renderle mendaci, non potendosi escludere altro significato del gesto, in merito al quale l'ordinanza impugnata ha omissso pertinentemente di motivare.

Con memoria difensiva prodotta in atti, si è ribadita la inconfigurabilità del tentativo per il delitto di cui all'art. 377 bis c.p., avuto riguardo alla sovrapponibilità strutturale e consustanzialità tra detto reato e quello di subornazione ex art. 377 c.p., tenuto conto della novella n. 146/2006 che avrebbe reso vieppiù coincidenti le ipotesi predette, sicché, come è inammissibile la previsione del tentativo nel reato di pericolo, quale è quello di subornazione, altrettanto lo è per il reato di cui all'art. 377 bis c.p., definibile di "subornazione speciale".

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata nella misura di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ed invero, essenzializzando le risposte ai motivi di gravame ed alla stessa memoria difensiva, sostanzialmente tese a ribadire l'inconfigurabilità del tentativo nel delitto di cui all'art. 377 bis c.p., giova ribadire che, a prescindere dalla novella della l. n. 146/2006, l'art. 377 c.p. cui la difesa intende sovrapporre contenutisticamente e funzionalmente l'art. 377 bis c.p., resta figura autonoma di reato che, proprio per l'inequivoco tenore letterale della norma, è di certo inquadrabile nel novero dei reati c.d. di pericolo (per indurlo a commettere), e come tale, annoverabile tra le fattispecie che non ammettono l'ipotesi del tentativo.

Per contro, l'art. 377 bis c.p., come lo stesso tenore letterale della norma autorizza a ritenere (induce a fare o non fare), è un reato inquadrabile in quelli di evento/danno e, come tale, consente l'ipotesi del tentativo. Sul punto il Tribunale del riesame ha offerto corretta, logica e motivata risposta alla doglianza difensiva (cfr. foll. 3/4 ordinanza impugnata).

Alla manifesta infondatezza del motivo *sub* 1) (e della relativa memoria difensiva) si accompagna pari infondatezza manifesta per i motivi *sub* 2), 3) e 4), posto che tanto per l'idoneità del gesto, quanto per la sua direzione ed inequivocità, agli effetti di rappresentare minaccia penalmente rilevante in termini – innanzitutto – di oggettività, il Tribunale

del riesame ha fornito ampia, logica e corretta risposta, "rivisitando" l'intera vicenda agli effetti della apprezzabilità ragionevolmente fondata della gravità indiziaria, a supporto della misura intramuraria applicata (cfr. foll. 5, 6, 7, 8 dell'ordinanza impugnata).

Del resto e proprio attraverso una lettura oggettivizzata del gesto, univocamente, allo stato, convergente nell'attribuzione al ricorrente della paternità dello stesso e della sua inequivoca direzione al P. (cfr. molteplici dichiarazioni accusatorie dei verbalizzanti, anche testi oculari e dello stesso destinatario del gesto), che, come rilevato nell'impugnata ordinanza, è dato coglierne la valenza di chiara matrice intimidatoria, se letta ed opportunamente inquadrata nelle circostanze di tempo, luogo e soprattutto di riferimento alle inequivoche finalità di tale minaccia verso il coimputato del delitto di incendio doloso aggravato, così integrandosi, allo stato, gravi indizi di colpevolezza a carico del L. in ordine al delitto tentato ascrittogli.

P.Q.M.

**Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.**

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2006.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2006.

**A. Milano, sez. II, 26-10-2005**

SENTENZA

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.M. è stato giudicato ed assolto dall'originaria imputazione per il reato p. e p. dall'art. 377 bis c.p. secondo la quale con violenza o minaccia induceva C.H., citato ex art. 210 c.p.p. a comparire dal P.M. nel procedimento davanti al Tribunale di Como a carico, tra gli altri, dello stesso C.M., conclusosi con sentenza di condanna nei confronti di quest'ultimo. Nell'impugnata sentenza si sottolinea che, poiché la condotta vietata consiste nell'uso della violenza o della minaccia o nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità per le finalità indicate nella norma, e poiché il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta suddetta, non essendo stata raggiunta la prova piena nell'accertamento dell'intimidazione o della subornazione, l'imputato andava assolto ai sensi dell'art. 530, 2° comma, c.p.p.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il P.M. presso il Tribunale di Como, eccependo che la paura dimostrata in udienza dal C., che non voleva neanche entrare in aula e vedere il C.M., non poteva che ricollegarsi al timore di subire un danno da questi. Poiché tale timore non era stato manifestato nel corso delle indagini preliminari, durante le quali C. aveva evidenziato gravi elementi di colpevolezza a carico del M., di conseguenza era lecito dedurre che lo stato d'animo di intimidazione fosse sorto in prossimità dell'udienza ed a causa dell'udienza. Inoltre C. aveva riconosciuto di aver paura di M. senza dare alcuna spiegazione della cosa. Per tutti questi motivi il P.M. ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza con la condanna di C.M. per i fatti di cui all'originaria imputazione.

All'esito dell'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale: in particolare il P.G. ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza.

Osserva la Corte che effettivamente il quadro che si era presentato durante il dibattimento a carico del M., durante il quale C., citato ex art. 210 c.p.p. ed interrogato si era mostrato impaurito ed aveva dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere, poteva lasciar presumere che lo stesso C. fosse animato dall'intenzione di non mettersi contro il M.

Ma gli elementi di valutazione raccolti, che non sono riusciti a chiarire dove, quando, perché e da chi materialmente e personalmente il C. possa essere stato indotto a non rendere in dibattimento dichiarazioni eventualmente dannose per M., non sono stati tali da costituire prova piena che sia stato proprio il M. a commettere il reato di cui all'art. 377 c.p. a lui ascritto.

Invero, al fine di verificare se il C. fosse stato minacciato, il Tribunale aveva sentito, a richiesta del P.M., l'ufficiale giudiziario D. che aveva affermato di aver dovuto allontanare il C. dall'aula, a sua richiesta, perché aveva paura di C.M. e non voleva vederlo. Ma il C. ha sempre negato di essere stato minacciato o indotto a non dire quanto era a sua conoscenza sul M. e non è stato acquisito alcun altro elemento concreto per ritenere che invece le cose non siano andate come egli ha detto.

Invero non si sa in quale forma, quando e con quali mezzi di persuasione il M. – che all'epoca era in carcere – possa aver minacciato o comunque indotto C. ad avvalersi della facoltà di non rispondere; non si sa, neppure, per quali e

magari diversi motivi C. non volesse vedere in quel frangente particolare M.; in conclusione sarebbe stato necessario acquisire degli elementi concreti diversi ed ulteriori rispetto alla paura di un teste per affermare che lo stesso sia stato indotto con violenza e minaccia o altro a non rendere dichiarazioni all'A.G.

In difetto di elementi certi per un giudizio di condanna, l'impugnata sentenza deve essere confermata.

P.Q.M.

Letto l'art. 605 c.p.p. conferma la sentenza emessa dal G.I.P. – Tribunale di Como in data 25-11-2004, appellata dal P.M. presso il Tribunale di Como.

Così deciso in Milano il 12 ottobre 2005.

Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2005.

### 2.3.2. NOZIONE DI PERSONA CHIAMATA A RENDERE DICHIARAZIONI

◆ Non è configurabile il reato di false informazioni al p.m. di cui all'art. 371 *bis* c.p., introdotto dall'art. 11 d.l. 8-6-1992, n. 306, nella condotta di chi renda false dichiarazioni alla polizia giudiziaria, neanche se questa operi su delega del p.m., giacché, diversamente opinando, si opererebbe un'interpretazione di tipo analogico su norma penale. (Cass. pen., sez. VI, 27-11-1992, in *Cass. pen.*, 1994, 598)

### 2.3.3. NOZIONE DI PERSONA CHE HA LA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE

◆ In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocimento nella libertà o nell'onore non opera nell'ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi. Non integra il reato di falsa testimonianza la dichiarazione non veritiera resa da persona che non possa essere sentita come testimone o abbia facoltà di astenersi dal testimoniare, ma non ne sia stata avvertita, a nulla rilevando le finalità e i motivi che l'abbiano indotta a dichiarare il falso. (Annulla con rinvio, G.U.P. T. Rieti, 18-4-2005). [Cass. pen., S.U, (29-11-2007) 14-2-2008, n. 7208, in *CED*, 238383]

**Cass. pen., S.U, (29-11-2007) 14-2-2008, n. 7208**

Pres. Lattanzi - Rel. Calabrese - P.M. Palombarini

SENTENZA

#### Svolgimento del processo

Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rieti, con sentenza del 18-4-2005, in seguito a un giudizio abbreviato, ha assolto G.P. – ritenendo applicabile nei suoi confronti la causa di non punibilità prevista dall'art. 384, 1° comma, c.p.– dal delitto di cui agli artt. 81, 372 c.p.

Ha, invero, reputato la deposizione del G. oggettivamente falsa, ma nondimeno non punibile, in quanto resa «al fine di salvare il fratello da una, altrimenti, inevitabile condanna», così aderendo all'orientamento giurisprudenziale favorevole alla configurabilità dell'esimente ex art. 384 c.p., anche nel caso di testimone non avvalso della facoltà di astensione.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica rilevando che la sentenza impugnata, pur uniformandosi ad un recente orientamento della Sesta Sezione della Corte di cassazione, appare in contrasto con altre decisioni di questa Corte e con il testo e la *ratio* dell'art. 384 c.p., che contempla, come presupposto inderogabile della causa di non punibilità l'esistenza di un dovere di testimoniare e non è applicabile in assenza di tale dovere.

Resiste il difensore dell'imputato con articolata memoria, di adesione alla tesi accolta dal G.U.P. reatino. La Sesta sezione di questa Corte, assegnataria del ricorso *ratione materiae*, ha denunciato un contrasto giurisprudenziale sulle condizioni di applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p., in tema di reati di falsa testimonianza del teste – prossimo congiunto. Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'odierna pubblica udienza.

#### Motivi della decisione

1. Si discute dunque «se la causa di esclusione della punibilità per il delitto di falsa testimonianza, prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore, operi anche nell'ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito dalla facoltà di astenersi».

In relazione a tale questione esiste effettivamente un notevole contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Per lungo tempo si è ritenuto, senza oscillazioni degne di rilievo, che, stante la natura obbligatoria della deposizione quale presupposto dell'operatività della esimente dell'art. 384 c.p., detta esimente è applicabile soltanto se la situazione di pericolo non sia stata "volontariamente causata" dall'autore del reato. La situazione descritta dell'art. 384, 1° comma, c.p. costituisce una ipotesi speciale della causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.), sicché si configura pienamente la punibilità del prossimo congiunto che, ritualmente avvertito della facoltà di astenersi, scelga di deporre: non può invero «chiamarsi necessità quella cui un individuo volontariamente si espone, mentre era in sua facoltà astenersi».

In questo contesto vanno segnatamente ricordate, tra le prime pronunce, sez. III, 30-6-1951, Donghi; sez. III, 16-3-1954, Michellino; sez. III, 3-6-1957, Lipari; per le successive, fra le tante, sez. I, 18-2-1972, Marinerò, rv. 121392; sez. VI, 2-5-1972, Golfi, rv. 122558; sez. VI, 5-4-1979, Caruso, rv. 1455595; sez. VI, 25-10-1989, Milito, rv. 164367; e, da ultimo, sez. VI, 24-10-2000, Re, rv. 217385; sez. VI, 20-6-2006, Martinelli, rv. 235067.

L'orientamento giurisprudenziale che si era così consolidato, sottoposto peraltro, da subito, a forti critiche della dottrina prevalente, che ritiene applicabile la esimente in esame anche quando la testimonianza sia facoltativa, è stato messo radicalmente in discussione dalla Sez. VI, penale del 4-10-2001, Mariotti, rv. 220326, sostanzialmente ripropositiva degli assunti dottrinali.

Tale decisione muove dalla premessa della conclamata autonomia della previsione dell'art. 384 c.p.: si afferma infatti, in primo luogo, che «l'obbligo legale di testimoniare o anche la libera scelta di farlo nell'ipotesi in cui non si eserciti, ove prevista, la facoltà di astenersi, non incidono sulla operatività della esimente in questione; questa, che «ha una sua autonomia e trova la sua giustificazione nell'istinto alla conservazione della propria libertà e del proprio onore, e nell'esigenza di tenere conto, agli stessi fini, dei vincoli di solidarietà familiare...», richiama solo genericamente lo stato di necessità, perché identica è la situazione psicologica presa in considerazione, ma differisce nettamente dall'ipotesi tipica di cui all'art. 54 c.p., in quanto non presuppone che il pericolo non sia stato causato dall'agente, e si applica, quindi, anche quando è stato lo stesso agente a determinare la relativa situazione».

Di ciò sarebbe anzitutto prova l'assetto "letterale" della disposizione giacché «la necessità di cui all'art. 384, 1° comma, c.p. non si riferisce all'obbligo di rendere la testimonianza, bensì all'inevitabilità del nocumento che, senza di essa, si sarebbe verificato. Il pericolo del detto nocumento, infatti, si concretizza allorché il soggetto sia obbligato comunque a deporre... o rinunciare alla facoltà concessagli di astenersi dal deporre; non sussistono, in questi casi, in base al diritto positivo, ragioni per rifiutare l'applicabilità della scriminante in esame».

Ulteriore argomento è poi dato dal raffronto tra la previsione dell'art. 384, 1° e 2° comma, c.p. «la quale è circoscritta a situazioni connesse alla posizione soggettiva di chi fornisce informazioni, del testimone, del perito, del consulente tecnico o dell'interprete e prescinde dalla finalità ispiratrice della condotta da costoro tenuta», in particolare a nulla rilevando «che la condotta possa o non arrecare grave nocumento all'agente o a un suo congiunto».

Sicché, in conclusione, «non può fondatamente sostenersi che la norma di cui dell'art. 384, 1° comma, c.p. ha il suo fulcro nel dovere di testimonianza, per inferirne che non è applicabile a chi abbia deposto il falso dopo essere stato avvertito, a norma dell'art. 199, 2° comma, c.p.p. della facoltà di astenersi dal rendere la testimonianza. Tale tesi non ha alcun aggancio nel diritto positivo, riduce irragionevolmente il campo di operatività della norma, non considera soprattutto che l'esimente in parola non è limitata alla falsa testimonianza, ma opera anche in relazione ad altri reati, quali la frode processuale o il favoreggiamento personale, per i quali, evidentemente, la "necessità" non può essere collegata in alcun modo alla violazione di un dovere».

Le suddette argomentazioni vengono, anche letteralmente, riportate da successive decisioni della Sesta Sezione (8-10-2002, Miazza, rv. 223521; 8-1-2003, Accardo, rv. 223420; 15-1-2003, Masciari, rv. 224095), ove peraltro si aggiunge che «l'esercizio della facoltà di astensione non è, di per sé, rimedio sufficiente per allontanare la

prospettiva del grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore incombente sul prossimo congiunto. Se il teste, in quanto prossimo congiunto dell'imputato, si astiene dal deporre, può determinare la condanna del congiunto (pregiudicandone, appunto, la libertà o l'onore), forse evitabile in forza di una testimonianza risolutivamente favorevole, anche se non conforme a verità»; e ulteriormente, si specifica che, «in base al 2° comma, la punibilità della falsa testimonianza è, tra l'altro, esclusa se il fatto è commesso da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza. Ne deriva che, se tale avvertimento è dato e la facoltà di astenersi non è esercitata, non residuerebbe alcuna concreta possibilità applicativa della causa di non punibilità di cui al 1° comma. In altri termini, non si comprenderebbe perché quest'ultima disposizione si riferisca all'eventualità di un prossimo congiunto che commetta falsa testimonianza, posto che il medesimo, secondo la tesi qui avversata, sarebbe scriminato, alla luce del 2° comma, soltanto in caso di omesso avvertimento della facoltà di astenersi, mentre sarebbe sempre punibile in caso di scelta di non astenersi».

2. Le Sezioni Unite ritengono di riaffermare la soluzione negativa, offerta al quesito interpretativo in esame dal primo indirizzo giurisprudenziale, anche se necessitano di essere rivisitate e puntualizzate le ragioni d'ordine logico-giuridico che la giustificano, alla stregua dei rilievi prospettati a sostegno dell'orientamento di segno opposto.

2.1. Quest'ultimo coglie certamente nel segno quando afferma, concordemente con la dottrina (v. sentenza Mariotti), che l'art. 384 c.p., trova la sua giustificazione nell'istinto alla conservazione della propria libertà e del proprio onore (*nemo tenetur se detegere*) e nell'esigenza di tener conto, agli stessi fini, dei vincoli di solidarietà familiare.

Ma, a ben vedere, la stessa giustificazione fonda il disposto dell'art. 199 c.p.p., relativo alla facoltà di astensione dal rendere testimonianza in capo ai prossimi congiunti dell'imputato.

La *ratio* di tale facoltà, invero, è unanimemente ravvisata proprio nella tutela del sentimento familiare (latamente inteso) e nel riconoscimento del conflitto che può determinare, in colui che è chiamato a rendere testimonianza, tra il dovere di deporre e dire la verità, e il desiderio o la volontà di non danneggiare il prossimo congiunto (C. Cost., sent. n. 6/1977 e n. 179/1994; Cass. sez. I, 29-3-1999, Pernia, rv. 213464; sez. I, 15-12-1998, Mocerino, rv. 214756).

Deve dunque darsi atto della sussistenza di una strettissima connessione tra l'istituto, di natura sostanziale, dell'art. 384 c.p., e la prescrizione processuale contenuta nell'art. 199 c.p.p.

Ne discende che, ai fini di un corretto inquadramento del tema in questione, appare pregiudiziale prendere le mosse proprio dalla disciplina processuale, essendo noto, del resto, che non di rado il diritto penale sostanziale riveste una funzione strumentale rispetto a quello processuale.

E in questa ottica, va subito rilevato come, nel riconoscere prevalenti e quindi tutelare i richiamati motivi di ordine affettivo, il legislatore non ha stabilito un criterio assoluto – quale sarebbe stato, ad esempio, il divieto di testimoniare (quale era previsto, nel processo civile dal non più vigente art. 247) – ma ha accordato la facoltà di astenersi dal deporre solo se, ed in quanto, l'interessato reputi di non dovere, o non potere, superare il conflitto di cui si è detto. Ora, la soluzione legislativa adottata, che già aveva trovato collocazione nel codice previgente all'art. 350 c.p., implica un chiaro effetto, di fondamentale importanza ai fini che ne occupano, peraltro già colto dal Giudice delle Leggi, vale a dire quello che ove il prossimo congiunto accetti di deporre, egli assume la qualità di teste al pari di qualsiasi soggetto, con tutti gli obblighi che a tale qualità l'art. 198 c.p.p., ricollega, essendo cessate, per scelta dello stesso interessato, come tiene a precisare la sentenza n. 174/1994 cit., le ragioni che giustificavano la tutela della sua particolare posizione.

Tra detti obblighi, vi è, in primo luogo, quello di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

Così stando le cose, non è dato comprendere come la sua violazione non debba comportare, anche nel caso in esame, ineluttabilmente, l'applicazione della norma che punisce la falsa testimonianza.

Affermare il contrario, e cioè escludere la punibilità del prossimo congiunto che volutamente non si è astenuto dal testimoniare darebbe luogo ad una figura di testimone con facoltà di mentire incompatibile con il sistema processuale.

È il caso di ricordare che il codice di procedura penale ha avuto cura di distinguere le figure dei vari dichiaranti, disciplinando le modalità di assunzione e il valore probatorio delle dichiarazioni, in una graduazione che va dalla testimonianza, alla c.d. testimonianza assistita dell'art. 197 *bis* c.p.p., all'esame di persona imputata in un procedimento connesso (art. 210 c.p.p.), e ha riconosciuto alla sola testimonianza il valore di prova piena, cioè non bisognosa di corroborazione. Sicché la testimonianza resa dal prossimo congiunto avvisato e non astenuto, ben può essere assunta da sola quale fonte di prova, alla stessa stregua di quella del terzo estraneo o della persona offesa. Sarebbe, pertanto, fuori del sistema una testimonianza dotata del suo valore probatorio tipico benché resa da una persona che per la sua particolare e nota situazione processuale potrebbe impunemente dichiarare il falso.

Una interpretazione diversa finirebbe col costituire, come si è efficacemente osservato, «una sorta di grimaldello capace di scardinare l'obbligo di verità imposto dalla norma processuale», con il pericolo di una totale deresponsabilizzazione del dichiarante, a totale scapito dell'interesse alla corretta amministrazione della giustizia.

2.2. Non è perciò condivisibile, perché non ha base testuale e diverge dai supporti sistematici testé ricordati, la tesi secondo cui l'obbligo legale di testimoniare o anche la libera scelta di farlo nell'ipotesi in cui non si eserciti, ove prevista, la facoltà di astenersi, non inciderebbe sulla esimente di cui all'art. 384 c.p.

Non vale osservare in contrario che la necessità di cui all'art. 384, 1° comma, c.p. non si riferisce all'obbligo di rendere testimonianza, bensì all'inevitabilità del nocumento che senza di essa si sarebbe verificato, inevitabilità che la facoltà di astenersi non fa venir meno.

Ciò è vero, come pure esatta, sotto il profilo logico, è l'affermazione che l'avvertimento del giudice non annulla quel «tormentoso contrasto in cui il testimone si trova a dover dire la verità a servizio della giustizia e l'insopprimibile istinto della difesa proprio o del prossimo congiunto, contrasto che la legge non poteva superare esigendo eroismo di eccezione da parte dei testimoni», e non è dunque rimedio sufficiente per allontanare la prospettiva del «grave e inevitabile pregiudizio nella libertà o nell'onore incumbente sul prossimo congiunto», potendo anzi accadere che l'avvertimento, lungi dall'escludere lo stato di necessità, al contrario, lo determini o lo rafforzi e ne ponga la condizione più angosciata.

Senonché siffatte considerazioni nulla apportano alla soluzione del problema.

Mettono sì in luce l'aspetto psicologico del dichiarante e le sue esigenze personali determinate dalla peculiare situazione in cui versa, e quindi la delicatezza del conflitto di interessi che la regolamentazione legislativa ha dovuto affrontare a riguardo, ma sono da ritenere di nessun effetto ai fini ermeneutici, restando al di qua e al di fuori del quadro normativo, che è quello d'anzì delineato.

Non è qui il caso di prendere posizioni in ordine alle ben note divergenze ermeneutiche, sia in dottrina che negli indirizzi giurisprudenziali, circa la valenza da attribuire, ai fini dell'applicabilità dell'esimente dell'art. 384 c.p., al requisito della non volontaria causazione della situazione di pericolo, contrapponendosi alla lettura della norma in chiave (soggettiva) di inesigibilità, e quindi alla configurazione della esimente come causa di esclusione della colpevolezza, l'interpretazione della stessa in termini oggettivi, quale ipotesi speciale dello stato di necessità, come tale riconducibile alla categoria delle cause di esclusione dell'antigiuridicità del fatto.

Basta infatti, per negare ogni efficace incidenza critica alle argomentazioni di cui si avvale l'opposta soluzione, appena innanzi riportate, il rilievo che esse pretermettono di considerare che, come già in precedenza chiarito, il problema relativo al conflitto motivazionale tra l'adempimento del dover testimoniare e la tutela contro il rischio di ledere l'onore o la libertà del prossimo congiunto è stato già e in radice risolto dal legislatore nel momento in cui, tutelando il diritto al silenzio, ha riconosciuto al dichiarante la facoltà di astenersi. Sicché, se l'agente non si avvale di tale facoltà ed accetta di deporre con obbligo di verità, pur indiscutibilmente persistendo, com'è naturale che sia, nell'intimo del suo animo, al momento della deposizione, quel «tormentoso contrasto» di cui si è detto, sicuramente non annullato dall'avvertimento del giudice, e con esso la consapevolezza dell'inevitabilità del nocumento derivante da una testimonianza veritiera, ciò nondimeno non può egli tornare ad invocare «ancora» una volta a sua discolpa la situazione di necessità prevista dall'art. 384 c.p., questa situazione è stata già anticipatamente valutata, tutelata e regolamentata dal legislatore.

Deve aggiungersi che il conflitto motivazionale più volte richiamato può essere addirittura superato, autonomamente, dallo stesso dichiarante. Ciò accade quando questo si costituisca come fonte attiva di denuncia (o querela) a carico del familiare (è il caso del prossimo congiunto «accusatore»). Se depone successivamente il falso per salvare il familiare dal pericolo derivante dalla condanna, nell'ambito del processo scaturito dalla sua denuncia, non può contare sull'applicazione della scriminante in questione, proprio perché con il comportamento dato dalla proposizione della denuncia ha dimostrato di aver già risolto quel conflitto di coscienza che la facoltà di astensione intende tutelare e che fonda l'esimente (v. sentenza Mocerino cit.; Cass. VI, 3-3-1983, Gentile, rv. 158577).

Né giova appellarsi al dato che tale esimente è estesa ad altri reati, nei quali la necessità non può essere collegata in alcun modo alla violazione di un dovere, stante la evidente peculiarità del reato di falsa testimonianza a ragione del suo intimo intreccio con disposizioni di natura processuale.

2.3. Da ultimo, va preso in considerazione l'ulteriore rilievo, su cui l'opposto indirizzo insiste particolarmente, secondo il quale se il 1° comma non si applicasse al prossimo congiunto che si è avvalso della facoltà di non rispondere la norma sarebbe sostanzialmente privata di contenuto.

L'argomento è assolutamente infondato.

L'art. 384, 1° e 2° comma, c.p. regolano situazioni diverse.

Il 1° comma, per quanto riguarda la testimonianza, si riferisce chiaramente ai casi in cui il dichiarante non ha facoltà di astenersi, come si desume dalla considerazione che la causa di non punibilità riguarda in primo luogo chi ha commesso il fatto per salvare sé medesimo da «un grave e inevitabile nocumento» nella libertà o nell'onore. In questo caso la norma si riferisce al testimone che sarebbe altrimenti costretto ad autoaccusarsi e non ha nulla a che vedere con il prossimo congiunto dell'imputato al quale invece si riferisce la testimonianza del 2° comma.

È da aggiungere che la tutela accordata dal 1° comma riguarda non solo le dichiarazioni previste dall'art. 63 c.p.p., ma anche tutte le altre dichiarazioni dalle quali potrebbero emergere fatti disonorevoli (un rapporto incestuoso; un rapporto omosessuale) per il testimone (richiesto ad esempio di indicare le ragioni per le quali era presente in un certo posto a una certa ora).

Analoghi potrebbero essere i motivi di una falsa testimonianza per "salvare" il prossimo congiunto. In un processo penale, o anche in un processo civile, le domande potrebbero mettere il testimone di fronte all'alternativa di mentire o di riferire fatti che potrebbero dar luogo all'incriminazione o alla lesione dell'onore del congiunto.

E in questi casi l'art. 384, 1° comma, c.p. esclude la punibilità per le false dichiarazioni.

L'ambito di applicazione dell'art. 384, 2° comma, c.p. è diverso e riguarda le persone che non avrebbero dovuto essere assunte come testimoni. Esse non sono punibili, quale che sia la dichiarazione falsa e la ragione che l'ha determinata.

Il coimputato che viene sentito come testimone, invece che nelle forme dell'art. 210 c.p.p., non è punibile indipendentemente della ragione per la quale ha dichiarato il falso, anche cioè se ha commesso la falsa testimonianza «per salvare se medesimo o un prossimo congiunto» o addirittura l'ha commessa per danneggiare il prossimo congiunto, come ad esempio potrebbe avvenire se (ipotesi tutt'altro che improbabile) un collaboratore di giustizia facesse dichiarazioni false a danno, anziché a favore di un coimputato prossimo congiunto.

Per l'art. 384, 2° comma, c.p. non sono punibili i prossimi congiunti dell'imputato che avrebbero dovuto essere avvertiti della facoltà di testimoniare, e non lo sono stati.

La situazione è assai diversa da quella dell'art. 384, 1° comma, c.p. sia perché il processo nel quale viene resa la testimonianza, diversamente da quello del 1° comma, è necessariamente nei confronti del prossimo congiunto, sia perché la falsa testimonianza è non punibile tanto se è stata resa per salvare il congiunto quanto se è stata resa per danneggiarlo.

Il testimone non è punibile per il solo fatto che non è stato avvertito della facoltà di non testimoniare, e, a contrario, deve ritenersi che sia punibile nel caso in cui invece, essendo stato avvertito, non si è avvalso della facoltà di astenersi dal testimoniare e ha dichiarato il falso.

Le due diverse sfere di applicazione dell'art. 384, 1° e 2° comma, c.p. inducono a ritenere che le due norme sono alternative e non si possono combinare. Perciò quando ci si trova nella situazione regolata dal 2° comma, il testimone che non si è astenuto e ha dichiarato il falso non può avvalersi della causa di non punibilità dell'art. 384, 1° comma, c.p. sostenendo di essere stato costretto dalla necessità di salvare il prossimo congiunto, anche perché non c'è stata alcuna costrizione.

3. In conclusione deve ritenersi che «la causa di esclusione della punibilità per il delitto di falsa testimonianza, prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, non opera nell'ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi».

E poiché la *ratio decidendi* della sentenza impugnata risulta in contrasto con il principio di diritto suindicato, tale decisione deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per il relativo giudizio.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per il giudizio di appello.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008.